

Comune di VALLE DI CADORE
Provincia di BELLUNO

SCHEMA DI CONTRATTO

IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Valle di Cadore (BL).

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLE DI CADORE
P.zza 1 Gennaio 1819, 1
32040 VALLE DI CADORE (BL)

PROGETTO: Ing. Claudio Colombo
Via Talamini, 42
32040 VODO DI CADORE (BL)

Vodo di Cadore, 6 settembre 2019

Il Tecnico

ing. Claudio Colombo


della Provincia di
BELLUNO

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**CONTRATTO APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (____) il giorno _____ (__) del mese di _____, alle ore
____, in Valle di Cadore, nella sede della Comune di Valle di Cadore, in P.zza 1 Gennaio
1819, civico n. 1.

Innanzitutto a me, _____, Segretario del Comune di Valle di Cadore,
autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, del
D.Lgs n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e
scrivere, me assenziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori:

1) _____, nato a _____ (__) il __.__.____, che interviene in questo
atto in nome, per conto ed interesse dell'Amministrazione Comunale di Valle di Cadore
(C.F. _____), in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs 267/2000.

2) _____, nato a _____ (__) il __.__.____, residente a
_____ in _____ n. __, che interviene in questo atto, in nome
per conto ed interesse della _____ con sede a _____ (____),
_____ n. __, (Codice Fiscale _____), in qualità di legale rappresentante
della Ditta medesima.

Dell'identità personale e capacità giuridica dei componenti io Segretario rogante
sono personalmente certo

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___/___ del __.__.____, è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto,
nell'importo complessivo di € 349.900,00=, di cui € 343.675,49= per opere a base d'asta, e

€ 6.224,51= per oneri relativi ai piani di sicurezza;

- che con successiva determinazione n. _____ in data __.__.____ n. ____ del Settore Servizi Tecnici sono stati approvati i documenti di gara dell'appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Valle di Cadore (agli atti della presente) denominato "Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Valle di Cadore", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- che con determinazione n. _____ in data __.__.____ del Settore Servizi Tecnici (agli atti del presente) è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Valle di Cadore alla ditta _____ con sede a _____ (__) in Via/P.zza _____, n. __, (C.F. _____);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

Art. 1 – Il Comune di Valle di Cadore, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Ditta _____, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Valle di Cadore al fine di ottimizzare i consumi energetici e l'efficienza luminosa.

L'appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei lavori suddetti e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del __.__.____, contrassegnata dalla lettera A). Ai fini dell'esecuzione dei lavori, la Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire la perfetta osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., del Capitolato speciale d'appalto, della Relazione generale e tecnica, degli Elaborati grafici progettuali (costituiti da n. 6 tavole grafiche contrassegnate dalle lettere E1, E2, E3, E4, E5 ed E6),

della Relazione tecnica specialistica, del Cronoprogramma dei lavori, della Lista delle lavorazioni per offerta, del Computo metrico estimativo e quadro economico nonché del Piano di manutenzione, predisposti dall'ing. Claudio Colombo (mandatario), del Piano di sicurezza e del Fascicolo dell'opera predisposti dai p.i. Alessio Giacchetti (mandante), nonché del bando di gara. Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune di Valle di Cadore.

Di tali documenti viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti.

Art. 2 – L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di appalti di opere pubbliche e in particolare dalla legislazione vigente.

L'appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, dei disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la manodopera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quant'altro eventualmente stabilito nella piena osservanza della normativa e delle specifiche

del capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto. Ai fini della contabilizzazione e liquidazione delle rate di acconto dei lavori a corpo, l'incidenza percentuale delle lavorazioni ritenute omogenee sono indicate nell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sono escluse dall'importo a corpo solamente le opere espressamente indicate nelle specifiche tecniche contenute negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera di materiali, includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile all'appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura negli elaborati progettuali si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali, con le indicazioni della direzione dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal capitolato speciale senza oneri aggiuntivi da parte della stazione appaltante

La distribuzione dell'importo a misura per le varie categorie di lavoro, anche ai fini delle autorizzazioni ai subappalti risulta dal prospetto indicato nell'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 - L'importo dei lavori assunti dall'impresa è stabilito in complessivi Euro ____.,__= (euro _____/__), di cui Euro ____.,__= (euro _____/__), per le opere da eseguirsi a misura, €. ____.,__= (Euro _____/__) per le opere da eseguirsi a corpo ed €. ____.,__= (euro _____/__) per oneri per la sicurezza, in conseguenza del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria della gara. L'offerta viene anch'essa depositata agli atti del Comune.

Art. 4 - La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 180 (centoottanta) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna.

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dal Regolamento D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di esigere dall'appaltatore i dati predetti il 30 di ogni mese.

Si fa altresì obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto presentato all'Ente Appaltante e da questo accettato.

Qualora l'appaltatore non sia in grado per cause a lui non imputabili di ultimare i lavori entro il termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del Regolamento D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Gli eventuali lavori in economia che si dovessero rendere indispensabili, potranno essere eseguiti nei limiti stabiliti dalla direzione dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi di contratto ovvero sulla base del prezzario della Regione Veneto o secondo i listini presenti nella Camera di Commercio di Belluno. Tutti i ritardi, le imperfezioni, ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto, saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, a totale carico ed a spese dell'appaltatore.

Art. 6 - Ai sensi dell'art.113-bis del Regolamento approvato con D.Lgs. 50/2016, sarà

applicata, a carico dell'Appaltatore, una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a Euro __, __= (euro _____/__) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto per grave ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto ovvero sarà trattenuto sulla cauzione.

Art. 7 - Ai sensi dell'art. 26, 3° comma della Legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i., NON è ammessa la revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Si applica invece il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo netto dei lavori, "aumentato di una percentuale da applicarsi, (nel caso in cui la differenza tra il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata con Decreto Ministro LL.PP. entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%".

Art. 8 - I pagamenti saranno effettuati ad ogni stato di avanzamento dei lavori non inferiore ad Euro 75.000,00= (euro settantacinquemila), al netto delle prescritte trattenute di legge, nei termini indicati nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il corrispettivo per gli oneri per la sicurezza sarà liquidato interamente in sede di rata di saldo. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i novanta giorni verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione. I pagamenti verranno effettuati mediante mandato di pagamento emesso dall'Ente appaltante con accredito presso la Banca _____ – filiale di _____ (____) – IBAN _____.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante possono essere ricevute, riscosse o quietanzate dal sig. _____, nato a _____ (___) il __.__.____, e dal sig. _____, nato a _____ (___) il __.__.____, giusta nota in data __.__.____, che viene depositata agli atti del Comune.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.5 del D.L. 28.3.1997, n. 79 come convertito in legge 28.5.1997, n° 140, non è prevista per il presente appalto, la possibilità di concessione sotto qualsiasi forma di anticipazioni del prezzo contrattuale.

Art. 9 - La stazione appaltante riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti/parte dei crediti derivanti dal presente contratto. La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Art. 10 - Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Fuori dei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dai commi seguenti. La sospensione dei lavori è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legislazione vigente.

La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere

adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei due commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano

essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dai commi precedenti sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera d) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 11 – Ai sensi della legge 19.3.1990, n. 55, artt.17 e 18, la Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le Imprese Artigiane. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo al risarcimento dei danni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, trova applicazione il disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 Si dà atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa.

Art.13 L'appaltatore ha l'obbligo di denunciare alla stazione appaltante ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento occorso durante l'esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia ed ad averne la massima cura sino alla consegna.

La proprietà degli oggetti ritrovati spetta alla stazione appaltante, fatta eccezione per i diritti dello Stato, e l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per l'esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per assicurarne l'integrità ed il recupero.

Art.14 - Si dà atto che la ditta aggiudicataria ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa in

materia di subappalto, parte delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente. Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto secondo le condizioni indicate nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 15 - Nel caso di affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

- a) depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- b) trasmettere alla stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo previsti dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del termine quantitativo del 30% della categoria prevalente oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subcessionario, che non deve risultare inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;
- c) di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato in favore della ditta subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art.16-Si dà atto che la stazione appaltante ha predisposto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008, il piano di sicurezza del cantiere.

Si dà altresì atto che l'Appaltatore ha redatto e consegnato al Committente il piano operativo di sicurezza.

Sull'osservanza dei citati piani di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione.

Le violazioni dei medesimi, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le attuali disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.

Art. 17 – Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito precisati:

- 1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, l'eventuale recinzione, la pulizia e la manutenzione del cantiere.
- 2) Tutte le opere provvisorie quali ponti, assiti, cartelli d'avviso, segnalazioni e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.

3) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e dai Decreti relativi in merito alla prevenzione infortuni, all'igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

4) L'osservanza alle norme legislative vigenti e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgeranno i lavori, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. Si precisa inoltre, che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non saranno effettuate fino a che non saranno verificate le posizioni presso i vari Istituti previdenziali (INAIL, INPS, CASSA EDILE) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di Legge. Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'appaltatore per proporre eccezioni all'ente appaltante, nè per accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri.

5) Provvedere che sia rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente punto anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente appaltante.

6) Redazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori previsto dalle vigenti norme e del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

- 7) Attenersi scrupolosamente al piano di igiene e sicurezza sul lavoro se previsto, in ottemperanza agli adempimenti e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008.
- 8) La fornitura e l'esposizione agli ingressi del cantiere di apposita tabella con l'indicazione del cantiere e delle opere da costruire secondo le prescrizioni della Stazione appaltante e in conformità alle vigenti normative.
- 9) La documentazione grafica delle opere eseguite e l'esecuzione di fotografie d'insieme e di dettaglio durante lo svolgimento e a fine lavori, a richiesta della D.L..
- 10) La manutenzione delle opere eseguite fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
- 11) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- 12) L'effettuazione di qualsiasi sondaggio, prove di laboratorio e tipo di campionatura su qualsiasi tipo di materiale richiesto o previsto dalla Legge o anche semplicemente richiesti, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della D. L.
- 13) Tutte le operazioni di verifica e le eventuali operazioni statiche e dinamiche.
- 14) Provvedere allo sgombero, a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.,.

Art.18 - I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente.

Per l'esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l'approvazione dei

nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 de Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.19 - L'Amministrazione Comunale accetta quale cauzione definitiva l'atto di fideiussione n. _____, prestato dalla _____ - Agenzia di _____ () intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs 1.9.1993, n. 385, per l'importo di € __. __. __=, nell'interesse della ditta appaltatrice.

L' appaltatore si impegna a stipulare ed a consegnare all'Ente appaltante almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra per un importo di €. __. __. __. __= (Euro _____/) gli eventuali danni subiti dall'Ente medesimo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia.

La polizza deve altresì assicurare l'Amministrazione verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad €. __. __. __. __= (Euro _____/)

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L' appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Art. 20 - L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte dell'Ente appaltante non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da

terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà impartito.

L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.

L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati.

Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno,

pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso riconosciuto all'appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Art. 21 – In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applicano gli artt. 108, 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 - Qualora in seguito all'iscrizione di riserve l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante provvederà ad acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario, sulla quale la stazione appaltante dovrà pronunciarsi nei successivi 60 giorni. L'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'appaltatore e della stazione appaltante.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte per via amministrativa a norma degli artt. 205, 206, 207, 208, 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 – A lavori ultimati, l'appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 giorni alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l'appaltatore.

Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1668 del C.C.

Art.24 - Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio in

Valle di Cadore - P.zza 1 Gennaio 1819 civico n. 1.

Art.25 - Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa assuntrice dei lavori, secondo quanto previsto dall'art.8 del D.M.LL.PP. 145/2000.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art.26 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, ed al Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici e al Regolamento approvato con D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Generale d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'appalto (conservati agli atti del Comune) operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Si dà atto che la ditta appaltatrice ha versato la somma di - €. __. __, __= in conto spese contrattuali, salvo conguaglio (Op.ne n. ____ del __. __. ____).

Richiesto io _____, Segretario del Comune di Valle di Cadore, ho ricevuto il presente atto del quale viene data chiara lettura ai signori comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alle loro volontà e lo firmano qui di seguito con me Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ventisette pagine e parte della ventottesima fin qui.

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE
SERVIZI TECNICI

IL SEGRETARIO

Contratto Rep. n. ____ in data __.__.____ - registrato a _____ () il
__.__.____ al n. ____ - serie _.